

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1175-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI)

(RELATORE BALDINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1965

Comunicata alla Presidenza l'8 ottobre 1965

Modifiche alla legge 2 agosto 1957, n. 699, concernente il riordinamento dei
Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1175, d'iniziativa del Governo, ha lo scopo di modificare la legge 2 agosto 1957, n. 699, concernente il riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione.

La legge 31 dicembre 1962, n. 1859, che istituisce la scuola media dell'obbligo, ha determinato l'inquadramento del personale della scuola media e delle scuole di avviamento in un nuovo ordine scolastico. Pertanto la distinzione tra insegnanti appartenenti alle scuole medie ed insegnanti appartenenti alle scuole di avviamento non esiste più. Si è formato questo nuovo ordine di circa 45.000 unità che costituisce l'elettorato naturale per il rinnovo della seconda sezione del Consiglio superiore.

Il Consiglio superiore dura in carica quattro anni; nel 1966 saranno indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio e la consultazione dovrà svolgersi « durante il periodo normale delle lezioni » scolastiche.

La relazione che accompagna il disegno di legge n. 1175 elenca le ragioni che hanno indotto il Governo a proporre di modificare l'attuale composizione della seconda Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il provvedimento ha carattere transitorio in attesa delle nuove proposte di legge riguardanti la nuova struttura, compiti e finalità del Consiglio superiore nel quadro dello sviluppo della Scuola italiana.

La Commissione di indagine, il ministro Gui (nelle linee di sviluppo della Scuola italiana), lo stesso disegno di legge riguardante la riforma delle Università, prevedono una riforma ampia e profonda di questo Consiglio ed una sua funzione sempre più incisiva nella vita della Scuola.

In attesa che tali provvedimenti siano posti all'esame del Parlamento si ritiene opportuna l'approvazione del presente disegno di legge perchè non sia escluso dal Consiglio il nuovo ordine scolastico.

Il disegno di legge n. 1175 consta di due articoli.

Con l'articolo 1 il numero dei membri dell'intero Consiglio è elevato da 67 a 70 membri.

L'articolo 2 modifica l'articolo 5 della legge 2 agosto 1957, n. 699 alle lettere *b*) e *d*).

La seconda Sezione, oltre ai membri indicati nelle altre lettere dell'articolo, non modificate, risulterebbe secondo il disegno di legge così composta: tre ispettori centrali, uno per la scuola media, uno per l'ordine classico, scientifico e magistrale, uno per la istruzione tecnica e la istruzione professionale; un preside per l'ordine medio; un preside per l'ordine classico, scientifico e magistrale; un preside per l'ordine tecnico e professionale; 3 professori dell'ordine della scuola media; 3 professori dell'ordine classico, scientifico e magistrale; 3 professori dell'ordine tecnico e professionale.

Va qui ripetuto che la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, ha creato un nuovo ordine scolastico, il cui personale — proveniente dalle scuole di avviamento e dalle scuole medie, che entrambe hanno ormai cessato di funzionare — non trova collocazione nel quadro delle vigenti disposizioni legislative sulla formazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Nè si potrebbe ricorrere — senza commettere una palese illegittimità — alla finzione di far votare tale personale con le norme della legge vigente, perchè il personale della ex scuola media, che concorreva alle elezioni di quattro rappresentanti, e il personale delle scuole di avviamento, che concorreva alla designazione di quattro rappresentanti delle scuole di istruzione tecnica e professionale, giuridicamente non esistono più. Le due categorie di personale sono, infatti, state fuse, per effetto della citata legge, in un sol corpo docente, quello della scuola media statale. In pratica, poi, non si saprebbe con quali dei due ordini scolastici oggi contemplati dalla legge si dovrebbe unire, ai fini delle elezioni, detto personale: se a quello delle Scuole d'istruzione classica o a quello delle Scuole d'istruzione tecnica.

Dalle vigenti disposizioni deriva, d'altro canto:

1) che il Consiglio superiore — anche se composto di tre Sezioni — è Organo unitario, cui il Ministro della pubblica istruzione dà vita, dopo gli adempimenti elet-

torali, con unico decreto soggetto a registrazione da parte della Corte dei conti;

2) che la legge non consente « elezioni parziali » per rinnovare le cariche di una o due Sezioni e non di tutte e tre. Soltanto per la prima formazione dell'Organo (articolo 29 della legge 30 dicembre 1947, numero 1477) il legislatore consentì le elezioni separate e il funzionamento di una sola Sezione, « pur mancando le altre ». Posto quindi il principio dell'*ubi voluit dixit*, ne consegue che non sarebbe ammissibile oggi far luogo alle elezioni della 1^a e della 3^a Sezione senza contemporaneamente provvedere anche a quelle della 2^a Sezione.

Dalle considerazioni sopra riferite si evince, quindi, che si è prodotta una situazione di vero e proprio « vuoto giuridico » per colmare il quale il Governo ha suggerito la emanazione del disegno di legge in questione.

Ciò premesso, si ritiene opportuno qui di aggiungere che qualora il disegno di legge attualmente all'esame del Senato non venisse approvato o se ne ritardasse l'*iter*, l'unica conseguenza che ne deriverebbe non sarebbe — come qualcuno potrebbe erroneamente ritenere — quella di far cessare l'attività dell'Organo alla scadenza del corrente quadriennio (1962-1966), ma soltanto

quella di prorogare a tempo indeterminato la durata in carica degli attuali Consiglieri, impedendo il democratico rinnovo delle cariche elettive e, insieme, la possibilità della scuola media di designare i propri rappresentanti.

Infatti, nel nostro ordinamento giuridico esiste un principio generale, quello della *prorogatio* — universalmente riconosciuto e recepito nella nostra legislazione (v., ad esempio, l'articolo 14 delle disposizioni preliminari alla legge comunale e provinciale) — in base al quale « coloro che sono nominati a tempo ad un pubblico ufficio, ancorchè sia trascorso il termine prefisso, rimangono in carica sino all'insediamento dei successori ».

Scaduto, pertanto, il corrente quadriennio di durata in carica e mancando lo strumento legislativo per far luogo a nuove elezioni, il Consiglio superiore continuerebbe la sua attività nella formazione attuale fino all'emanazione di una nuova disciplina legislativa che tenesse conto dell'attuale « topografia » della scuola secondaria.

Poste queste considerazioni, il relatore auspica che il Senato voglia approvare il presente disegno di legge.

BALDINI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 2 della legge 2 agosto 1957, numero 699, è così modificato: le parole « Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è composto di 67 membri... » sono sostituite dalle seguenti: « Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è composto di 70 membri ».

Art. 2.

Le lettere *b*) e *d*) dell'articolo 5 della legge 2 agosto 1957, n. 699, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:

« *b*) di tre Ispettori centrali per l'insegnamento secondario (uno per l'istruzione media, uno per l'istruzione classica, scientifica e magistrale e uno per l'istruzione tec-

nica e per l'istruzione professionale) scelti dal Ministro »;

« *d*) di tre Capi d'istituto, uno dell'istruzione media, uno dell'istruzione classica, scientifica e magistrale e uno dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale; di nove professori (tre dell'istruzione media, tre dell'istruzione classica, scientifica e magistrale e tre dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale) eletti separatamente da tutti i Capi d'istituto e da tutti i professori di ruolo. Gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo godono dell'elettorato attivo e passivo ».

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con gli ordinari stanziamenti del capitolo 1093 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.